

APPROVATA LA LEGGE EUROPEA 2013-BIS. ENTRERÀ IN VIGORE ANCHE LA NORMA IN TEMA DI CERTIFICATO DI SUCCESSIONE EUROPEO

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge europea 2013-*bis*.

Il provvedimento è particolarmente significativo in quanto l'articolo 32 introduce nel nostro ordinamento l'istituto del certificato successorio europeo, recependo il regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012.

L'articolo non descrive nel dettaglio l'istituto ed ha un contenuto molto breve. La norma si limita ad individuare l'autorità competente per il rilascio del documento, prevedendo che il certificato venga rilasciato dal notaio su richiesta dei soggetti individuati dal regolamento sopra menzionato e, quindi, degli eredi, dei legatari, ovvero degli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (comma 1). Stabilisce, inoltre, che sull'eventuale reclamo sarà competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata (comma 2).

Il comma 3, aggiunto dal Senato in seconda lettura, precisa infine che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare è regolata dal cd. sistema tavolare, continua ad applicarsi la disciplina sul rilascio del certificato di eredità e di legato, dettata dal titolo II del regio decreto n. 499 del 1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Di seguito il testo dell'articolo in questione.

ART. 32.

*(Disposizioni in materia di certificato
successorio europeo).*

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Per l'entrata in vigore si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura dell'Ufficio Legislativo

CAPO VI

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Articolo 62

Istituzione di un certificato successorio europeo

1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 69.
2. L'uso del certificato non è obbligatorio.
3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

Articolo 63

Scopo del certificato

1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.
2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
 - b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
 - c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

Articolo 64

Competenza a rilasciare il certificato

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11. L'autorità di rilascio è:

- a) un organo giurisdizionale quale definito all'articolo 3, paragrafo 2; o
- b) un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

Articolo 65

Domanda di certificato

1. Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1 («richiedente»).
2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.
3. La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 2:
 - a) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
 - b) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;
 - c) le generalità dell'eventuale rappresentante del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;
 - d) le generalità del coniuge o partner del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex partner: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;
 - e) le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell'organizzazione, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;
 - f) lo scopo previsto del certificato ai sensi dell'articolo 63;
 - g) gli estremi dell'organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale, se del caso;
 - h) gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario e/o il diritto di dare esecuzione al testamento del defunto e/o il diritto di amministrare l'eredità del defunto;
 - i) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto; se non è allegato né l'originale né una copia, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
 - j) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio; se non è allegato né l'originale né la copia della convenzione, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
 - k) l'indicazione delle eventuali dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell'eredità da parte dei beneficiari;
 - l) una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;
 - m) qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.

Articolo 66

Esame della domanda

1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie

per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.

2. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.

3. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

5. Ai fini del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all'autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale.

Articolo 67

Rilascio del certificato

1. L'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

L'autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:

- a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
- b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

2. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell'emissione del certificato.

Articolo 68

Contenuto del certificato

Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio;
- b) il numero di riferimento del fascicolo;
- c) gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
- d) la data di rilascio;
- e) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;

- f) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
- g) le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d'identificazione (se del caso);
- h) i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;
- i) la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;
- j) l'indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;
- k) se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell'accettazione dell'eredità o della rinuncia alla stessa;
- l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
- m) l'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
- n) le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte;
- o) i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

Articolo 69

Effetti del certificato

1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.
3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.
5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

Articolo 70

Copie autentiche del certificato

1. L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.
2. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 73, paragrafo 2, l'autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.
3. Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev'essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all'autorità di rilascio.

Articolo 71

Rettifica, modifica o revoca del certificato

1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.
2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.
3. L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.

Articolo 72

Procedure di ricorso

1. Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

Articolo 73

Sospensione degli effetti del certificato

1. Gli effetti del certificato possono essere sospesi:

a)dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 71; o

b)dall'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.

2. L'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.